

**Ministero dello Sviluppo Economico- Chiarimenti in materia di diagnosi  
energetica nelle imprese ai sensi dell'art. 8 Decreto Legislativo 102/ 2014 (cd.  
*Linee Guida*)**

**Un commento preliminare**

Il documento delle Linee Guida e' stato pubblicato sul sito del MISE in data 20.5.2015.

Dal punto di vista legale non ne e' del tutto chiaro l'inquadramento giuridico; il documento infatti non risulta essere stato approvato con un atto normativo specifico (quale ad es. il decreto ministeriale) e anche la denominazione utilizzata (chiarimenti) non appare di aiuto a risolvere il dubbio.

Si ritiene che l'interpretazione più plausibile sia quella secondo cui trattasi di circolare o quantomeno di atto affine alla circolare. Da chiarire tuttavia se l'inquadramento più pertinente sotto il profilo legale vada fatto tra le circolari cd. interpretative (ritenute dalla posizione maggioritaria non autonomamente impugnabili, in quanto destinate a produrre effetti di "guida interpretativa" nei confronti delle pubbliche amministrazioni destinate ad applicarle) o tra quelle aventi natura sostanzialmente provvedimentale (considerate dalla giurisprudenza atti impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo).

Va da se che —quand'anche si abbracciasse la prima ricostruzione, di circolare interpretativa volta a fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni destinate a fame applicazione- le Linee Guida appaiono comunque destinate a rappresentare un fondamentale punto di riferimento per le imprese sottoposte all'obbligo di diagnosi (anche solo ai fini di contenimento del rischio di future contestazioni per illegittimo adempimento all'obbligo di audit), stanti i troppi punti lasciati aperti dall'art. 8 del DLvo 102/2014.

\*\*\*\*\*

Di seguito un breve commento su alcuni dei punti principali che hanno costituito oggetto di chiarimenti da parte delle Linee Guida:

**Soggetti obbligati**

A) Grandi imprese: viene chiarito che le "grandi imprese" assoggettate all'obbligo di audit vanno identificate sulla base dei criteri indicati nella Raccomandazione Europea 2003/ 361, che identifica le PMI e quindi —*a contrariis*— anche le grandi imprese, tali essendo quelle che possiedono alternativamente uno dei criteri indicati dalla Raccomandazione Europea 2003/ 361 (250 effettivi; fatturato o bilancio superiore alle soglie indicate, rispettivamente di 50 e 43 milioni di euro). Ai fini della qualificazione come grande impresa, i suddetti requisiti vanno posseduti nei due esercizi consecutivi precedenti il 2015 (o comunque l'anno di riferimento per l'obbligo di diagnosi, identificato come anno "n").

La delucidazione fornita nelle Linee Guida chiarisce dunque definitivamente i dubbi rimasti aperti in sede di prima interpretazione del Dlvo 102/2014, e cioè che ai fini dell'identificazione delle

grandi imprese il punto di riferimento interpretativo è rappresentato dalla Raccomandazione Europea 2003/ 361.

E' agli stringenti requisiti previsti da tale raccomandazione che dovrà pertanto farsi riferimento per quanto riguarda l'individuazione delle soglie di fatturato e bilancio in caso di imprese considerate associate o collegate ai sensi dei criteri indicati nella raccomandazione stessa.

B) Energivori: l'estensione dell'obbligo di audit agli energivori rappresenta una peculiarità italiana, che non trova riscontro né nel disposto della Direttiva, né nelle disposizioni di recepimento emanate finora in altri Paesi. Le imprese energivore (identificate secondo i criteri dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 5.4.2013) sono infatti sottoposte all'obbligo di audit a prescindere dalla circostanza che siano grandi imprese o PMI.

Le Linee Guida hanno chiarito che le imprese classificabili come energivore sono sottoposte all'obbligo di diagnosi se iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del Decreto Interministeriale 5.4.2013. Le piccole e medie imprese non eleggibili al riconoscimento del beneficio energivori non sono soggette all'obbligo di diagnosi.

Si chiarisce infine che -fatta salva la validità quadriennale delle diagnosi già effettuate- ogni impresa non in possesso di diagnosi è tenuta a verificare annualmente la propria appartenenza alle categorie grandi imprese/ energivori al fine di adempiere all'obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell'anno in corso.

C) Pubbliche Amministrazioni: viene espressamente prevista —anche in questo caso a chiarimento di precedenti dubbi interpretativi- l'esclusione delle PPAA dall'obbligo di audit. Ai fini dell'individuazione delle PPAA escluse si fa riferimento alla ricognizione effettuata annualmente dall'ISTAT tramite apposito decreto.

\*\*\*\*\*

#### Soggetti obbligati- proprietario o conduttore

Le Linee Guida nulla specificano in relazione ad un altro punto importante che il DLvo 102/ 2014 non chiarisce in termini espliciti, i.e. se —in caso di siti in locazione- l'obbligo di diagnosi si applichi al proprietario o al conduttore.

Malgrado l'assenza di indicazioni esplicite in tal senso, deve ritenersi che l'obbligo riguardi i consumatori di energia, quindi —in caso di immobili in locazione- i conduttori, se e in quanto parti acquirenti in un contratto di fornitura di energia. Simile interpretazione sembra ricavarsi sia dal tenore generale del Dlvo 102/ 2014, sia dal richiamo in via di interpretazione analogica a quanto previsto in relazione a previsioni affini (es. la nota esplicativa alla Circolare 18.12.2014 sull'obbligo di nomina dell'energy manager). Un riferimento in tal senso è contenuto anche nella definizione di sito produttivo data dalle Linee Guida, laddove si specifica che per sito produttivo si intende una località geograficamente definita "*entro la quale l'uso dell'energia è sotto il controllo dell'impresa*".

Trattasi in ogni caso di punto tutt'altro che scontato, sol che si consideri che in altre giurisdizioni (es. Regno Unito) la questione ha rappresentato oggetto di previsioni specifiche in sede di recepimento della Direttiva 2012/ 27 (cfr. ad es. la cd. "*unconsumed supply rule*" prevista dall'Energy Saving Opportunities Scheme Regulations "ESOS" emanato nel Regno Unito nel 2014, che consente al proprietario intestatario dei consumi energetici di non calcolare i consumi del conduttore ai fini della verifica sulla sottoposizione ad audit, fatta salva la possibilità di pattuire espressamente accordi diversi).

### Sito produttivo

Ai fini della sottoposizione all'obbligo di audit, per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene o fornito un servizio, entro la quale l'uso dell'energia è sotto il controllo dell'impresa; per quanto riguarda le imprese di trasporto, la definizione comprende sia siti complementari al trasporto, sia il trasporto stesso (considerato come un unico sito virtuale). Sono siti produttivi anche quelli di durata temporanea, a condizione che la durata prevista per l'attività sia di almeno 4 anni.

### Imprese multisito

Stante la definizione di cui sopra, si pone il problema di chiarire quali siano i siti sottoposti all'obbligo di audit in caso di impresa multisito.

Mentre in caso di impianti produttivi l'applicazione dell'obbligo appare chiara, lo è sicuramente meno nel caso di imprese di servizi che hanno un alto numero di micro-siti rientranti tuttavia nella definizione di sito produttivo fornita dalle Linee Guida (si pensi alle filiali di banche, assicurazioni etc- ma anche TLC). In situazioni del genere, è evidente come la scelta interpretativa di applicare l'obbligo a ciascun sito sarebbe risultata eccessivamente onerosa. Le Linee Guida hanno affrontato il punto optando per l'indicazione di un criterio interpretativo generale per cui le imprese multisito devono effettuare la diagnosi su un numero di siti "*proporzionati e sufficientemente rappresentativi*". Con riguardo all'interpretazione di tale criterio di proporzionalità, le Linee Guida hanno disatteso l'indicazione inizialmente proposta (che faceva riferimento ad un criterio matematico "secco", 20% dei siti da sottoporre a diagnosi entro il 5 dicembre, il restante 80% nei successivi 12 mesi- di fatto una proroga, che non rispecchiava verosimilmente le previsioni della direttiva) a favore di una soluzione più elaborata, descritta in dettaglio nell'allegato 1. Tale soluzione viene tuttavia espressamente indicata come puramente esemplificativa (rimane dunque salva la possibilità per l'impresa soggetta di individuare altre ipotesi di diagnosi sui multisito).

La soluzione esemplificativa descritta nell'Allegato 1 chiarisce che:

- i siti devono fare capo tutti ad un'unica partita IVA, oppure possono essere ulteriormente raggruppati in caso di imprese associate/ collegate o che presentano un unico bilancio consolidato (la facoltà di scelta viene rimessa alle imprese)
- la diagnosi è obbligatoria su tutti i siti aventi consumi superiori a 10mila TEP (per settore industriale) e 1000 TEP (per settore terziario). È data facoltà di scelta di non effettuare la diagnosi sui siti aventi consumi inferiori a 100 tep. Per tutti i rimanenti siti, è possibile scegliere se effettuare la diagnosi di ciascuno oppure procedere ad una clusterizzazione degli stessi per fasce di consumo e per tipologie omogenee, secondo i criteri indicati in dettaglio nell'Allegato 1 medesimo
- la diagnosi va effettuata sulla base dei consumi dell'anno  $n-1$  per i siti di proprietà nell'anno  $n$ . Se l'azienda non possiede i dati di consumo per l'anno  $n-1$  -perché in quel periodo il sito non esisteva o era di proprietà di altra azienda- l'azienda non è tenuta alla diagnosi di tale sito, né tale sito contribuisce al calcolo dei consumi totali dell'azienda
- nell'elenco da predisporre non rientrano i siti ad uso residenziale appartenenti al patrimonio immobiliare dell'impresa.

Ulteriori esemplificazioni e casistiche aventi riguardo la diagnosi sui multisito sono contenute in un documento pubblicato recentemente sul sito dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, dove vengono sostanzialmente ripresi e sviluppati i criteri contenuti nell'Allegato 1 delle Linee Guida.

E' previsto in ogni caso che, nell'effettuare la trasmissione dei dati, l'impresa debba elencare tutti i propri siti, ivi compreso il loro consumo annuale, indicando nello specifico i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le scelte fatte al fine di rispettare i requisiti di proporzionalità e rappresentatività. Per la valutazione dei consumi energetici si considera l'anno solare precedente all'anno in cui va assolto l'obbligo di diagnosi (2015 o anno successivo in caso i criteri vengano maturati successivamente).

### **Esecuzione della diagnosi energetica e trasmissione dati**

Una volta individuati i siti da sottoporre ad audit, la diagnosi energetica va effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato 2, che prevede una schematizzazione di strutture energetiche suddivisa per aree funzionali. Indicazioni specifiche sono fornite in relazione alle imprese di trasporto.

La trasmissione dei dati della diagnosi dovrà poi essere effettuata tramite l'apposito portale, che verrà reso disponibile presso il sito dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica.

La predisposizione di tale portale risponde anche al fine di permettere la raccolta delle comunicazioni secondo criteri di uniformità, che consentano anche una più efficace selezione dei dati a fini statistici.

### **Soggetto responsabile della trasmissione dati**

La comunicazione degli esiti dell'audit va effettuata dal legale rappresentante dell'impresa assoggettata.

Si evidenzia come in altri paesi (Regno Unito) questo punto abbia costituito oggetto di specifica regolamentazione in relazione all'individuazione del soggetto responsabile nel caso di imprese facenti parte di un gruppo; in tale ipotesi la regola generale è che la responsabilità per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione gravi sulla *parent company*, a meno che non venga previsto un espresso accordo scritto che contenga una disciplina diversa (cd. *disaggregation*).

### **Soggetti che possono compiere la diagnosi energetica**

Le Linee Guida chiariscono che fino al 19.7.2016 le diagnosi energetiche possono essere eseguite da tutti i soggetti elencati nell'art. 8 c. 1 del Dlvo 102/2014 (SSE; EGE; auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere da tale data viceversa, le diagnosi dovranno essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.

### **Obbligo di realizzazione degli interventi**

L'obbligo di cui all'art. 8 del Dlvo 102/2014 riguarda solo la comunicazione dei dati di consumo energetico.

L'obbligo di realizzare gli interventi di efficientamento energetico individuati sulla base delle risultanze dell'audit è viceversa previsto solo in capo alla categoria degli energivori, non delle grandi imprese. Tale obbligo, secondo il disposto dell'art. 8 c. 3 Dlvo 102/ 2014: (i) non prevede

dei tempi specifici (gli interventi devono essere attuati entro tempi "ragionevoli"); (ii) non è oggetto di sanzioni specifiche per il caso di inottemperanza.

Una questione di rilievo riguarda il caso delle imprese che assommano in contemporanea i requisiti per la classificazione come grandi imprese e come energivori; ci si chiede infatti se tali imprese siano sottoposte all'obbligo di realizzazione degli interventi (i.e. se la classificazione come energivori comporti in ogni caso l'obbligo di attuazione degli interventi o sia comunque prevalente rispetto a quella di grande impresa). Il testo del Dlvo e le Linee Guida nulla prevedono sul punto.

Secondo alcuni chiarimenti forniti oralmente durante la conferenza di presentazione delle Linee Guida, prevale la classificazione come grande impresa (con conseguente non sottoposizione all'obbligo di realizzazione interventi, peraltro non attualmente sanzionato).

Si tratta tuttavia di un punto rilevante in relazione al quale appaiono senz'altro opportuni chiarimenti espressi.

### **Diagnosi eseguita nell'ambito del sistema di gestione Emas**

Altro punto su cui le Linee Guida forniscono chiarimenti riguarda la comunicazione degli esiti delle diagnosi eseguite all'interno di un sistema di gestione volontaria (EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001). A norma dell'art. 8 Dlvo 102/ 2014 infatti, le imprese che hanno adottato i suddetti sistemi di gestione non sono sottoposte all'obbligo di diagnosi, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'Allegato 2 del Dlvo 102/ 2014.

Le Linee Guida chiariscono che l'esenzione dall'obbligo di realizzare un audit energetico ulteriore e diverso da quello realizzato all'interno dei suddetti sistemi di gestione volontaria non esime in ogni caso dall'obbligo di trasmissione dei dati (che si ritiene debba comunque essere effettuato entro la scadenza prevista dalla legge, i.e. 5.12.2015 in sede di prima applicazione).

### **Sanzioni**

La mancata effettuazione della diagnosi energetica entro la scadenza -o l'effettuazione della medesima non in conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 8- comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa (da 4000 a 40.000 euro nella prima ipotesi, da 2000 a 20.000 nella seconda), ai sensi dell'art. 16 Dlvo 102/ 2014.

Le Linee Guida evidenziano che l'irrogazione delle sanzioni non esime in ogni caso dall'obbligo di effettuare la diagnosi, i cui esiti dovranno essere comunicati ad Enea entro 6 mesi dall'irrogazione della sanzione.

### **Comunicazione dati ex art. 7 c. 8 Dlvo 102/ 2014**

Un obbligo di comunicazione dati diverso ed ulteriore rispetto a quello di cui all'art. 8 è previsto dall'art. 7 c. 8 del Dlvo 102/ 2014 a carico delle imprese che hanno effettuato audit energetici sia su base obbligatoria (ex art. 8 del Dlvo 102/ 2014) che su base volontaria nell'ambito di sistema di gestione dell'energia conforme a ISO 50001. Tali imprese debbono comunicare annualmente ad Enea i risparmi per i quali non siano stati riconosciuti TEE. L'obbligo si riferisce in questo caso a tutti i siti, compresi quelli esclusi dall'obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento.

Scopo di tale norma è quella di consentire ad Enea di creare nel tempo una sorta di "banca dati" dei Tep di consumo energetico.

\*\*\*\*\*

Avv. Maria Deledda  
Hogan Lovells Studio Legale  
[www.hoganlovells.com](http://www.hoganlovells.com)